Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Genova

POLIZZA RESPONSABILITA'

PATRIMONIALE

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.

- Assicurato : il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, compresa il Collegio dei Geometri della Provincia di Genova Contraente; i Componenti del Consiglio Direttivo ed i dipendneti aderenti alla "colpa grave".

- **Assicurazione**: il contratto di assicurazione;

- **Polizza**: il documento che prova l'assicurazione;

- **Contraente**: Il Collegio dei Geometri della Provincia di Genova, Ente Pubblico non territoriale;

- **Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società.

- **Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;

- **Sinistro:** la richiesta di risarcimento per la quale è prestata l'assicurazione;

- **Perdite pecuniarie**: il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose.

- **Risarcimento:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

- Società: l'impresa assicuratrice

- Danno: qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.

- Danni materiali: il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di
cose ed animali, lesioni personali, morte;

- **Danni Patrimoniali**: il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di danni materiali.

- **Responsabilità civile**: la responsabilità extracontrattuale che possa gravare sull'Assicurato nell'esercizio delle sue attività e delle sue funzioni ai sensi dell'art.2043 Codice civile e per la responsabilità personale a seguito dell'art.28 della Costituzione; la responsabilità civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa.

- **Responsabilità Amministrativa**: la responsabilità che incombe sull'Assicurato che avendo violato obblighi e doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una perdita patrimoniale al proprio Ente di appartenenza o dal un altro Ente Pubblico o più in generale allo Statoi o alla Pubblica Amministrazione.

- **Responsabilità amministrativa contabile**: la responsabilità che implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico da parte di un Assicurato detto Agente Contabile ed è pondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una perdita patrimoniale al proprio Ente di appartenenza ad un altro Ente Pubblico o più in generale allo Stato e alla Pubblica Amministrazione.

- **Pubblica Amministrazione**: qualsiasi Ente o Società la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti, compreso il Collegio dei Geometri della Provincia di Genova.

- **Ente di appartenenza**: Il Collegio dei Geometri della Provincia di Genova con il quale l'Assicurato abbia un rapporto di servizio o un mandato.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1- Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonchè la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 C.C.)

Art. 2 - Altre assicurazioni.
Il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuni il nome degli altri (art. 1910 C.C.)

Art. 3 - Pagamento del premio.
L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente/ Assicurato non paga i premi, le rate di premi o successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 45° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

Art. 3 bis – Termini pagamento prima rata di premio.
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, per il versamento della prima rata di premio è previsto un periodo di mora di 30 giorni.

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione.
Le eventuali modifiche dell'assicurazione, devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio.
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti, o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Art. 6 - Diminuzione del rischio.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato e i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (art.1913

C.C.). L'inadempimento di atel obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento (art. 1915 C.C.).
Per il Contraente/Assicurato per avvenuta conoscenza si intende la data registrazione della richiesta di risarcimento presso il protocollo generale del Contraente.
Nella denuncia di sinistro, se effettuata dall'Assicurato, deve essere comunicato alla Società l'esistenza di altre eventuali assicurazioni stipulate in proprio per il medesimo ai sensi dell'art.1910 c.c.
La Società ha diritto di avere in visione, nei limiti previsti dalle vigenti norme regolanti la Pubblica Amministrazione, ogni documento che abbia dato luogo alla denuncia del sinistro nei confronti dell'Assicurato.
L'Assicurato è tenuto a rendere alla Società tutte le informazioni e l'assistenza del caso.

Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente.
Tutte le comunicazioni, esclusa quella prevista all'art. 9, devono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telex, telegramma o telefax o altro mezzo tecnologico idoneo, atto a comprovare la data ed il contenuto all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o alla Direzione della Società.

Art. 9 - Validità esclusiva delle norme dattiloscritte.
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Art. 10– Disdetta in caso di sinistro.
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di 60 giorni . In tal caso la Società entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 11 - Durata del contratto / Proroga della garanzia.
Il presente contratto si intende stipulato per la durata di anni tre con reciproca rescindibilità annuale con preavviso che dovrà essere inoltrato con lettera raccomandata a.r. 30 gg. prima della singola scadenza annuale.
Allo scadere del periodo di cui sopra, il Collegio si riserva la facoltà di confermare il servizio per un periodo non superiore a 36 (trentasei) mesi, previa opportuna comunicazione da inoltrarsi almeno 2 (due) mesi prima della scadenza. Tale estensione temporale, disposta con apposito atto del Collegio, dovrà avvenire alle stesse condizioni sia normative che finanziarie.

Art. 12- Oneri fiscali.
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione, sono a carico del Contraente.

Art. 13 - Rinvio alle norme di legge.
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di Legge interne e comunitarie.

Art. 14 - Foro competente.
Per la soluzione di ogni controversia dipendente da questo contratto, le Parti eleggono come foro competente quello del luogo dove ha sede il Contraente/Assicurato.

Art. 15 - Dichiarazioni inesatte del Contraente – Buona fede.
Si conviene che l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza aggravante il rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE.

Art. 16 – Oggetto dell'assicurazione.
La garanzia assicurativa è prestata per la responsabilità civile derivante al Collegio dei Geometri della Provincia di Genova, ai sensi di Legge, per le perdite pecuniarie involontariamente cagionate a terzi, nell'espletamento del loro mandato e delle funzioni loro attribuite dai soggetti di cui debba rispondere

La garanzia non comprende le perdite pecuniarie derivanti da comportamente doloso o gravemente colposo.

Art. 17 – Inizio e termine della garanzia

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta al Contraente/Assicurato assicurata e da questa denunciate alla Società nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere **non oltre due anni** prima della data di effetto dell'assicurazione e in seguito ai quali non sia iniziato un procedimento penale civile amministrativo contabile o disciplinare anche a carico di ignoti.
L'assicurato dichiara ai sensi degli articoli 1892 , 1893 e 1894 del C.C., di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano dar luogo a richieste di risarcimento nei propri confronti o nei confronti dei soggetti indicati al precedente art. 16, del cui fatto deve rispondere, risarcibili ai sensi della presente assicurazione.
Allo scadere del presente contratto il contraente potrà richiedere alla Società di mantenere in vigore la garanzia per le richieste di risarcimento pervenute dopo detta cessazione e conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di attività coperto dalla presente assicurazione; in tal caso il contratto andrà prorogato mediante apposita appendice per **un periodo di cinque anni** dietro versamento in una unica soluzione di un premio pari a due annualità di premio di polizza. Per le richieste di risarcimento relative a tale periodo di proroga la Società non sarà tenuta a risarcire importi superiori ai massimali o ai sottolimiti indicati in polizza, che pertanto si intendono validi per l'intero periodo di garanzia postuma, indipendentemente dal numero di richieste di risarcimento.

Rimane confermata la facoltà di recesso per sinistro da parte della Società anche durante il periodo di proroga contrattuale di cui sopra.

Art. 18 – Effetti sulle polizze sostituite

Qualora per il medesimo sinistro potessero avere efficacia anche altre assicurazioni stipulate precedentemente con la Società, le Parti si danno atto che i loro reciproci rapporti saranno regolati esclusivamente dal presente contratto.

Art. 19 – Esistenza di altre polizze

Nel caso di esistenza di altre polizze assicurative a garanzia del medesimo rischio, la presente polizza opera in secondo rischio e cioè in eccedenza rispetto al massimale previsto da tali coperture.

Art. 20 – Esclusioni.

L'assicurazione non vale per i danni conseguenti a:

a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o di titoli al portatore, nonchè per le perdite derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina o incendio, salvo le perdite pecuniarie conseguenti a smarrimento, distruzione e deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore;
b) incarichi di amministrazione e/o controllo in Società od altri Enti;
c) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo; a interruzione impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo, suscttibile di sfruttamento. A danno ambientale salvo quanto disposto dal successivo articolo 21;
d) omissione nella stipulazione o modifica di polizze di assicurazione tanto obbligatorie quanto facoltative o a ritardi nel pagamento dei relativi premi;
e) responsabilità contrattuali o responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato o dai Soggetti indicati al precedente art. 16 del cui fatto deve rispondere e non derivante loro direttamente dalla Legge;
f) mancato raggiungimento del fine o degli obiettivi del Contraente / Assicurato;
g) scelte e decisioni di natura discrezionale o decisioni di merito, attività di consulenza ;
h) connessi a provvedimenti amministrativi di espropriazione, occupazione o ad atti e/o fatti aventi in ogni caso natura ablatoria ;
i) trasformazione od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente, fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici ed altro;
j) attività in genere di progettazione, direzione dei lavori e collaudo;
k) Provvedimenti presi in assenza o in difformità anche di un solo parere obbligatorio ai sensi di legge o della proposta del Responsabile del Procedimento;
l) Provvedimenti immediatamente eseguibili se non trasmessi ove previsto dalla legge e nei tempi indicati all'organo di controllo o da questo annullati;
m) Delibera di approvazione della stipula della presente polizza.
n) Da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
o) Inadempinento nella realizzazione, fornitura od erogazione di beni o servizi:

Art. 21 Limiti di risarcimento

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale di Euro 250.000 per sinistro e per anno assicurativo, come da scheda di quotazione.
La Società pertanto non risponderà per somme superiori a detto massimale per più sinistri:

A) che traggano origine da una stessa causa anche se le relative richieste sono presentate al Contraente Assicurate o ai soggetti indicati al precedenti art. 16 del cui fatto deve rispondere in tempi diversi; in tale ipotesi la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste.
B) Verificatesi in uno stesso periodo annuo di assicurazione

La garanzia opera con uno scoperto del 10 per cento con il minimo di Euro 5.000 per ogni sinistro.

Nell'ambito del suddetto massimale operano i limiti sotto indicati per sinistro e per anno assicurativo:

€. 150.000 per danni derivanti da assunzione e gestione del personale;
€. 150.000 per danni derivanti da mancato avvio, interruzione e sospensione anche parziale di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi;
€. 150.000 per le multe e/o ammende inflitte a terzi
€. 150.000 per danni derivanti dalla violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali (privacy)
€. 100.000 per danni conseguenti a distruzione, deterioramento di atti documenti o titoli non al portatore.

Art. 22 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dello Stato italiano e per danni verificatisi nei Paesi U.E..

Art. 23 Soggetti non considerati Terzi

Non sono considerati Terzi:
i soggetti indicati al precedenti art. 16 del cui fatto deve rispondere il Contraente Assicurato ed i relativi coniugi, genitori e figli, nonché qualsiasi altro parente o affine se convivente;
la Pubblica Amministrazione.

Art. 24 – Gestione delle vertenze di danno – Difesa Legale

La Società assume a proprio carico, finchè ne ha interesse, la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale che amministrativa a nome dell'Assicurato e designando ove occorra di comune accordo con l'Assicurato Legali o Tecnici, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
La Società garantisce la prosecuzione dell'assistenza del Contraente e/o dell'Assicurato sino all'esaurimento del grado di giurisdizione in corso al momento della tacitazione del danneggiato.
La Società non riconosce spese incontrate dal Contraente Assicurato per Legali e Tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe e/o ammende e delle spese di giustizia penale.
La Società può autorizzare, in via eccezionale, ad utilizzare legali e tecnici direttamente designati dall'Assicurato Contraente, purchè ne informi immediatamente la Società.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale le spese sono ripartite tra Società e Contraente Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Art. 25 Clausola Broker
Il Contraente si affida per la gestione del presente contratto alla Spett.le A&M Consulting srl. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente polizza saranno svolti per conto della Contraente dalla Spett.le A&M Consulting S.r.l..
Agli effetti tutti della presente polizza, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto del Contraente/Assicurato alla Compagnia si intenderà come fatta dall'Assicurato. Parimenti ogni comunicazione fatta dall'Assicurato/Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia.

IL CONTRAENTE **LA SOCIETA'**

…….. **…….**

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le seguenti condizioni di assicurazione:
art. 2 - Assicurazione presso diversi assicuratori
art. 14 – recesso in caso di sinistro
art. 16 inizio e termine della garanzia
art. 20 limiti di risarcimento
art. 24 regolazione del premio

IL CONTRAENTE

……..

Art. 26 Soggetti non considerati Terzi

Non sono considerati terzi fra di loro i soggetti indicati al precedente art. 16 e relativi coniugi, genitori e figli nonché qualsiasi altro loro parente od affine se convivente.
La Pubblica Amministrazione relativamente a multe ammende o sanzioni in genere inflitte direttamente alla Pubblica Amministrazione stessa.

Art. 27 Limiti di risarcimento

La presente estensione di garanzia è prestata fino alla concorrenza per ogni sinistro:

1) di €. 250.000,00
2) di €. 150.000,00 per le somme che siano poste a carico dell'assicurato da parte della Pubblica Amministrazione

La Società pertanto non risponderà per somme superiori a detto massimale per più sinistri:

A) che traggano origine da una stessa causa anche se le relative richieste sono presentate al Contraente Assicurate o ai soggetti indicati al precedenti art. 16 del cui fatto deve rispondere in tempi diversi; in tale ipotesi la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste.
B) Verificatesi in uno stesso periodo annuo di assicurazione

Sono espressamente confermati i limiti di risarcimento per anno assicurativo indicati al precedente art. 21 anche in caso di operatività della presente estensione di garanzia facoltativa.

Art. 32 Vincolo di solidarietà

L'assicurazione vale esclusivamente per la personale diretta responsabilità di ogni assicurato con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare in via solidale dal rapporto con altri soggetti.

...., li ……..……..

LA SOCIETA' **IL CONTRAENTE**

…….

SCHEDA DI QUOTAZIONE

CALCOLO DEL PREMIO DEL PROGGETTO
DELLA POLIZZA
RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE COLPA LIEVE

DATO PER IL CALCOLO DEL PREMIO

Massimale eur 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo

Retribuzioni annue lorde ai dipendenti €. 64.273,00
riferite all'anno 2020